

Iter di approvazione del bilancio 2024

di **Alessandro Bonuzzi**

Convegno di aggiornamento

Revisione del bilancio dell'esercizio 2024

Scopri di più

L'**iter di approvazione del bilancio** ha il suo inizio con la redazione del **progetto di bilancio**, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e Rendiconto finanziario, e della **relazione sulla gestione**, ad opera dell'organo amministrativo.

I **documenti di bilancio** – progetto di bilancio e relazione sulla gestione – devono essere **trasmessi all'organo di controllo** (collegio sindacale o revisore) almeno **30 giorni** prima del **giorno fissato per l'assemblea di approvazione** del bilancio d'esercizio, per consentire eventuali **osservazioni** o proposte ([articolo 2429, cod. civ.](#)).

Va da sé, quindi, che il **termine per l'invio all'organo di controllo** è individuato a **ritroso**, dal giorno in cui è convocata l'assemblea dei soci che **deve deliberare l'approvazione del bilancio**.

Il **termine ordinario** per l'approvazione del bilancio è fissato in **120 giorni** dalla **chiusura dell'esercizio**. Ne deriva che, con riferimento al bilancio dell'esercizio solare 2024, la **convocazione dell'assemblea deve essere fissata**, al più tardi, entro il **30 aprile 2025**.

Ebbene, ipotizzando la **convocazione dell'assemblea in data 30 aprile 2025**, la trasmissione all'organo di controllo del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione **deve avvenire** entro l'**31 marzo 2025**.

Il **progetto di bilancio**, la **relazione sulla gestione**, nonché la **relazione dell'organo di controllo** devono restare **depositati** nella **sede** della società **durante i 15 giorni** che **precedono l'assemblea e fino all'approvazione**, in modo che i soci possano prenderne visione. Ciò significa che il collegio sindacale o il revisore deve **redigere la propria relazione** entro al massimo **15 giorni** dal termine ultimo per la **ricezione dei documenti di bilancio**; quindi, sulla base dell'esempio proposto, la scadenza è il **14 aprile 2025**.

Gli amministratori delle società **prive dell'organo di controllo** non sono tenuti ad osservare il termine "*a ritroso*" dei 30 giorni; per essi è sufficiente **depositare il bilancio e la relazione sulla gestione presso la sede sociale**, avendo riguardo al **termine dei 15 giorni precedenti**

l'assemblea.

Il **termine di convocazione dell'assemblea dei soci** per l'approvazione del bilancio può, altresì, avvenire entro il **maggior termine di 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio.

Tuttavia, il **differimento è consentito** soltanto se tale possibilità – e non anche le cause che lo legittimano – è prevista dallo **statuto**, in presenza di:

- società tenute alla redazione del **bilancio consolidato**; oppure
- **particolari esigenze** connesse con la **struttura** e l'**oggetto** della società.

Per il bilancio dell'esercizio sociale 2024, il maggior termine di 180 giorni cade il **29 giugno 2025**.

In merito alla modalità di **svolgimento** dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio, giova ricordare che il Decreto Milleproroghe (D.L. 202/2024, convertito nella L. 15/2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2025) ha **prorogato** il termine per tenere con **modalità semplificate le prossime assemblee di approvazione dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2024**, ai sensi dell'[articolo 106, D.L. 18/2020](#).

In particolare, nelle **Spa, Sapa, Srl, società cooperative e mutue assicuratrici**, la novella normativa dispone la possibilità **fino al 31 dicembre 2025** di:

- prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del **voto** in via **elettronica** o per **corrispondenza** e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
- prevedere che l'assemblea si svolga, anche **esclusivamente**, mediante **mezzi di telecomunicazione** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la **necessità che si trovino nel medesimo luogo**, ove previsti, **il presidente, il segretario o il notaio**.

Infine, le **Srl** possono, altresì, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'[articolo 2479, comma 4, cod. civ.](#), e alle diverse disposizioni statutarie, che **l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta** o per **consenso espresso per iscritto**.